

26.10.2021

## **Enologo ed enotecnico, Comagri Senato. Orlandi (Agrotecnici): Ci dissociamo da Conaf, Otan e Cnpapal. Favorevoli a ddl ma correggere criticità. Ecco le nostre proposte**

“Abbiamo visto le audizioni dei nostri colleghi, i dottori agronomi e forestali, i periti agrari e i tecnologi alimentari, che hanno contestato radicalmente il disegno di legge con motivazioni per noi non condivisibili. La nostra preoccupazione è di evitare che il Senato assuma decisioni sulla base di elementi non esatti, in particolare sul fatto che il mondo degli ordini professionali e delle libere professioni sia contrario a questo disegno di legge.

Desideriamo rappresentare invece come non esista una posizione univoca contraria. Non vogliamo essere poi confusi con alcuni altri che sono intervenuti in questa aula contestando in un modo scomposto, il legislatore deve essere libero di decidere e discernere. Per cui ci dissociamo da quanto accaduto.”

**Così Roberto Orlandi, presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in audizione in Comagri Senato in relazione al ddl 2118 (ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico).**

“Da dieci anni siamo ininterrottamente il primo albo di settore, fra tutti e quattro gli albi già citati, come numero di candidati. Cresce anche la nostra occupazione, nell’ultimo quinquennio il numero delle nuove partite iva aperte è stato in media del 6,7% all’anno. Una percentuale che non trova riscontro in nessuna altra categoria professionale.

Con questo provvedimento si viene ad aggiornare, senza modificare sostanzialmente la struttura giuridica, il precedente elenco degli enologi che

esisteva dal 2011 presso il Mipaaf. Vengono anche divise le due figure, enologo ed enotecnico, che nel vecchio elenco sono unificate” prosegue.

“Sull’art. 3 abbiamo evidenziato una carenza perché insieme al titolo di specializzazione dovrebbe essere inserito anche la qualifica di esperto viticoltore e cantiniere, che si ottiene in altri corsi di agraria.

L’articolo 4 prevede le attività consentite dall’enotecnico e le indica in maniera più estesa e puntuale rispetto a quanto avviene nella attuale legge.

L’articolo 5 crea il registro degli enologi. Questo registro è in realtà l’emersione dell’elenco che già esisteva presso il ministero. Vediamo il registro in maniera positiva perché assume una funzione di pubblicità e consultazione per i cittadini e le imprese.

Non viene però indicato il soggetto che regge il registro, chi si occupa delle iscrizioni, delle cancellazioni, dei ricorsi” sottolinea Orlandi.

“Non siamo in presenza di un nuovo ordine professionale, opportuno creare dunque un collegamento tra il registro e gli ordini professionali. I nostri emendamenti a questo articolo prevedono che venga ulteriormente sottolineato che le competenze che vengono attribuiti ad enologi ed enotecnici sono competenze concorrenti, e non esclusive, a quelle già che attualmente sono in capo agli iscritti agli ordini professionali, sicché entrambi possono convivere nell’attività. Chiediamo poi la creazione di un comitato nazionale che governi il registro e nel quale dovrebbero essere presenti in maniera paritetica i rappresentanti delle associazioni non ordinistiche del settore vitivinicolo e un pari numero, uno per categoria, dei quattro albi del settore agrario, con un presidente nominato con un decreto del ministro delle politiche agricole. Il registro inoltre deve essere pubblico e pubblicato sul sito del Mipaaf, quindi sempre consultabile.

Sull’articolo 6. L’attuale sistema di formazione è totalmente referenziato in capo alle associazioni del settore vitivinicolo ed enologico. Viene detto in pratica che le stesse associazioni decidono quante e quali formazioni fare, e di fatto solamente loro possono erogarla. Questo non ci sembra corretto in un sistema di concorrenza. C’è poi il rischio di un doppio obbligo formativo.

La formazione deve dunque essere erogata da istituti e università agrarie. Per gli iscritti agli albi e collegi prevediamo che la formazione professionale che

loro devono fare obbligatoriamente assorbita anche la formazione prevista per l'elenco degli enologi.

Invitiamo poi a riconsiderare l'obbligo della sottoscrizione al codice ateco, che significa abbandonare quello relativo all'albo professionale. Invitiamo a sopprimere dunque l'articolo 7.

Concludendo, questo provvedimento non crea un nuovo ordine professionale, ma valorizza in forma di registro un elenco già esistente. Aggiorna la figura dell'enologo e non attribuisce competenze specifiche agli enologi ed enotecnici. Non c'è una sovrapposizione di competenze professionali, come invece sottolineavano i presidenti degli altri albi. Infatti l'elenco degli enologi esiste già dal 1991.”